

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

Presidenza del Presidente TOGNI

#### INDICE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Agevolazioni tributarie per la costruzione di nuove linee ferroviarie » (507):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 219, 220
AVEZZANO COMES . . . . .	220
MADERCHI . . . . .	220
SANTALCO, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	220
VALIANTE, <i>sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> . . . . .	220

##### Discussione e approvazione:

« Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) » (961) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . .	221, 223, 224 e <i>passim</i>
AVEZZANO COMES . . . . .	225
ROLLALANZA . . . . .	223, 224, 225
LA PENNA, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	225, 226

MADERCHI . . . . .	Pag. 223, 224, 226
SAMMARTINO . . . . .	224
SAMONÀ . . . . .	225, 226
SANTI, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	221, 224

*La seduta ha inizio alle ore 10,22.*

SALERNO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Agevolazioni tributarie per la costruzione di nuove linee ferroviarie » (507)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie per la costruzione di nuove linee ferroviarie ».

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

Come certamente gli onorevoli senatori ricordano, la relazione sul disegno di legge in titolo è stata svolta nella precedente seduta dal senatore Santalco. La conclusione del dibattito è stata rinviata ad oggi per permettere al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione ulteriori chiarimenti su alcuni punti controversi.

Do pertanto la parola al sottosegretario Valiante.

V A L I A N T E , *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nel corso della precedente seduta il senatore Avezzano Comes ha espresso il parere che nel testo del disegno di legge dovessero essere esplicitamente considerati i casi di concessione, per la costruzione di nuove linee ferroviarie, attraverso aggiudicazione per pubblico incanto o per licitazione privata.

Risalendo al testo del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, cui si fa riferimento nell'articolo unico del provvedimento in discussione, si può constatare che, all'articolo 24, sotto il titolo di « Concessione di sola costruzione », è previsto che « il Governo è autorizzato a concedere la sola costruzione mediante asta pubblica, licitazione o trattativa privata », questo conferma che la licitazione privata e l'asta pubblica non costituiscono un terzo strumento da utilizzare accanto alla concessione, ma rappresentano invece lo strumento attraverso il quale si attua la concessione stessa.

Mi auguro che, alla luce di questo chiarimento, le preoccupazioni del senatore Avezzano Comes possano essere fugate e lo invito pertanto a non insistere nei propri emendamenti.

Praticamente, con il testo in esame confermiamo che la concessione per la costruzione di un'opera si può attuare solo mediante asta pubblica, licitazione o trattativa privata. È solo a tali strumenti, attraverso i quali si conclude l'atto concessivo, che si applicano infatti le esenzioni fiscali previste dal disegno di legge.

Prima di concludere faccio inoltre presente che all'ultimo comma dell'articolo unico si prevede chiaramente che « Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge »; ora, poichè tali disposizioni riguardano il futuro e non il passato, mi pare che — sotto questo profilo — sarebbe superfluo approvare il penultimo comma del medesimo articolo unico, che fa riferimento alla imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione, considerato che, con la riforma tributaria, non esisterà più un'imposta di questo genere su tali materiali.

Il Governo chiede pertanto che venga soppresso il penultimo comma dell'articolo unico in esame.

A V E Z Z A N O C O M E S . Mi dichiaro soddisfatto dei chiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario e ritiro gli emendamenti proposti. Sono altresì favorevole alla soppressione del penultimo comma.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Concordo anch'io con il rappresentante del Governo circa l'opportunità della soppressione del penultimo comma.

M A D E R C H I . A seguito delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario le perplessità già da noi espresse non hanno più ragion d'essere.

Permane tuttavia in noi la convinzione della inutilità ed inopportunità dell'approvazione di un provvedimento come quello in esame che, in effetti, non modifica la situazione e che, per quanto riguarda le finanze dello Stato, rappresenta unicamente una partita di giro.

Per tali considerazioni, pertanto, a nome del Gruppo comunista, dichiaro che ci asterremo dalla votazione sul provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Per la costruzione di nuove linee ferroviarie che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad affidare in concessione ai sensi del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, tutti gli atti e contratti relativi, ivi compresi le convenzioni per le concessioni, i contratti di appalto e di fornitura, i contratti di finanziamento e relative fidejussioni, l'emissione di obbligazioni ed i relativi interessi, sono esenti da tasse, imposte e tributi di ogni natura presenti e futuri spettanti sia all'erario dello Stato sia agli enti locali.

Le esenzioni di cui al comma precedente non si applicano ai tributi dovuti per il fatto obiettivo dell'importazione.

In sostituzione delle imposte, tasse e tributi di cui al primo comma le imprese concessionarie verseranno all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento annuo in ragione di centesimi cinque per ogni mille lire dei costi delle costruzioni.

Gli onorari notarili e gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti ad un quarto.

Sono esenti dall'imposta comunale di consumo i materiali necessari alla costruzione delle nuove linee ferroviarie di cui al primo comma e dei relativi edifici e opere accessorie.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ricordo alla Commissione che il rappresentante del Governo, sottosegretario Valiante, ha proposto di sopprimere il penultimo comma di tale articolo.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento soppressivo.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) » (961) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Prego il senatore Santi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S A N T I , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, oggetto del disegno di legge approvato dalla 9ª Commissione permanente (lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1973 — presentato dal Ministro dei lavori pubblici Gullotti di concerto con il ministro del tesoro Malagodi — sono le nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini in provincia di Nuoro.

Nel predisporre la mia relazione mi sono preoccupato di reperire elementi descrittivi di questi due comuni: Gairo è un comune della provincia di Nuoro, ad 83 chilometri da questo centro, a 545 metri sul livello del mare, che ha 110,79 chilometri quadrati di estensione; la sua popolazione non arriva a 3.000 persone e tende a diminuire. Osini è un comune, sempre della provincia di Nuoro, da cui dista 91 chilometri, che è a 645 metri di altezza sul mare con una estensione di territorio di 39,68 chilometri; la sua popolazione è di 1.767 persone.

Si tratta di due centri all'interno della costa centro-orientale della Sardegna

ed i dati statistici a mia disposizione rivelano in modo preciso lo stato di sottosviluppo della zona.

Il Parlamento è chiamato ad occuparsi di Gairo ed Osini a seguito di un'alluvione verificatasi a fine autunno nell'anno 1951, e, per la verità, sono stati numerosi gli interventi legislativi già attuati: il primo risale al 10 gennaio 1952, (legge n. 9), il secondo è del 28 gennaio 1960, (legge n. 31), il terzo del 31 ottobre 1966, (legge n. 952). Tutti questi provvedimenti, comunque, si riallacciano al disposto della legge organica del 9 luglio 1908, n. 445.

Perchè mi sono dilungato nella elencazione di questi provvedimenti di legge? Ebbene, la legge del 1952 prevede « Provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate-autunno del 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglia e Campania ». Come si vede quasi tutta l'Italia verso la fine dell'anno 1951 fu disastrosa da piene, mareggiate ed alluvioni e, in quell'occasione, vennero stanziati circa 20 miliardi.

Il problema fu ripreso in considerazione con la legge 28 gennaio 1960, n. 31, recante: « Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 ». All'articolo 4 di questa legge si prevedeva che il Ministero dei lavori pubblici fosse autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere e alla concessione dei contributi previsti dalla legge 10 gennaio 1962, n. 9, per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini. Ministro dei lavori pubblici dell'epoca era l'attuale nostro Presidente, senatore Togni.

Successivamente intervenne la legge 31 ottobre 1966, n. 952, recante: « Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) ». È la prima legge che si è occupata in modo particolare dei due comuni, insieme a quello di Balestrino. Con l'articolo 1 di questa legge si è modificato, per il completamento delle opere già intraprese, in applicazione delle leggi n. 31 del 1960 e nu-

mero 9 del 1952, il limite dei contributi e si è stabilito che la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenesse, non dovesse superare le lire 3.500.000.

Perchè questa descrizione delle leggi precedenti? Anzitutto per rilevare la inadeguatezza dei mezzi per l'ultimazione dei lavori di sistemazione dei due abitati, data la vastità del fenomeno e le sue conseguenze. (C'è da osservare in proposito che, per la polverizzazione degli interventi, le somme che nel 1966 furono destinate ai comuni in oggetto non consentivano che un appalto-concorso per 300 alloggi a Gairo avesse luogo).

Ecco quindi la necessità di provvedere per superare i postumi di un evento che risale, come ho già detto, al 1951. Necessità che ha fatto sì che la Commissione lavori pubblici della Camera approvasse rapidamente in sede legislativa il provvedimento ora sottoposto al nostro esame. Si è provveduto rapidamente perchè il Governo ha presentato due emendamenti migliorativi del testo originario e perchè il relatore e le varie parti politiche hanno ritirato i propri emendamenti.

L'analisi del disegno di legge è rapida.

All'articolo primo si prevede la modifica del limite della spesa ammissibile al contributo. Se seguiamo la vicenda legislativa, vediamo che la prima legge, n. 9, del 1952, aveva previsto un limite massimo di 1 milione 600 mila lire, limite che è stato successivamente portato a 2 milioni e poi a 3 milioni e mezzo. Oggi si vuole portare la spesa ammissibile al contributo a lire 7 milioni. È interessante il fatto che nello stesso articolo primo si preveda che possono concedersi anticipazioni fino al 50 per cento del contributo.

L'articolo 2 prevede il diritto alla riliquidazione del contributo, fino a compensare la differenza in più del costo di costruzione, per i proprietari che abbiano già fruito della concessione del contributo a norma della legge n. 952 del 1966.

L'articolo 3 è particolarmente interessante, in quanto prevede la estensione del con-

tributo anche ai proprietari che intendano ricostruire in altro comune l'immobile distrutto, purchè nell'ambito della regione Sardegna.

L'articolo 4 prevede che alloggi popolari costruiti dallo Stato, dopo che gli aventi diritto alla concessione dei contributi per la ricostruzione di fabbricati di loro proprietà abbiano esercitato il diritto di opzione, siano assegnati ai capi famiglia che avevano diritto all'assegnazione di aree nell'ambito del piano di trasferimento, previa rinuncia delle aree stesse. L'articolo fa al riguardo esplicito riferimento all'articolo 67 della legge n. 445 del 1908.

L'articolo 5 prevede che siano eseguiti lavori di sistemazione e consolidamento di aree, anche mediante opere di carattere idraulico, di ristrutturazione e sistemazione di alloggi già costruiti a carico dello Stato e di costruzione di nuovi alloggi e opere infrastrutturali, che si rendano necessari per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini.

L'articolo 6 prevede lo stanziamento di 5 miliardi e la distribuzione della spesa negli anni finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976.

Il settimo ed ultimo articolo stabilisce che all'onere di 1 miliardo per gli anni 1972 e 1973 si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.

Sebbene sintetica e molto breve, questa relazione spera di fornire la base per una discussione, anche ampia, ma in ogni caso positiva per una conclusione favorevole ai comuni di Gairo ed Osini, che attendono da anni una sistemazione.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**C R O L L A L A N Z A .** Non è la prima volta, Presidente, che ci occupiamo di questi due comuni. Dal lontano 1952 ad oggi ci troviamo ancora una volta di fronte ad un disegno di legge che prevede nuovi oneri finanziari, consacrando evidentemente la

lentezza con cui si è proceduto da parte degli organi dello Stato nelle opere di propria competenza e l'inadeguatezza risultata nel costo delle ricostruzioni per abitazione per coloro che non vi avevano ancora provveduto. Con l'articolo 2 si dà effetto retroattivo al maggiore limite massimo previsto per la ricostruzione di ogni alloggio. Si era partiti da 1 milione e 700 mila lire, come ha illustrato il relatore, e si arriva ora a 7 milioni. Ciò trova una giustificazione nell'aumentato costo dei materiali e nella svalutazione della lira. Io mi domando però se sia giusto dare questo maggior contributo anche a coloro che hanno da tempo eseguito le ricostruzioni, tenuto conto che essi hanno speso meno di quanto spenderanno coloro che iniziano oggi.

D'altra parte, questo disegno di legge dimostra che, purtroppo, in materia di calamità pubbliche si continua ad andare avanti in ordine sparso, per cui per ogni evento che si verifica si provvede con una legge speciale. Per l'ennesima volta io devo sollecitare che si provveda a varare una adeguata legge organica che consenta di adottare criteri che non siano diversi per ogni provvedimento. Che cosa avviene infatti? Che quando si verifica una nuova calamità si prende il meglio delle norme precedenti e si cerca di inserirlo nelle nuove e più favorevoli disposizioni di legge.

Nonostante tali inconvenienti, noi non possiamo non approvare il provvedimento che ci viene sottoposto. Vorrei però che si accertasse, per quanto riguarda l'articolo 2, se si tratta di opere per le quali a suo tempo erano state concesse delle anticipazioni, ma non si era provveduto tempestivamente ad eseguirle, oppure se le opere sono state parzialmente o completamente eseguite; nel qual caso non vi sarebbe motivo per una riliquidazione fino al nuovo limite massimo di 7 milioni.

Questo desidero far presente al Sottosegretario, che credo avrà la possibilità di effettuare gli opportuni accertamenti.

**M A D E R C H I .** Credo che questo provvedimento intervenga per risolvere un

8ª COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

problema che è aperto da più di vent'anni. E mi domando se queste disposizioni siano tali da consentire il completo trasferimento degli abitati dei due comuni. Le mie cognizioni in materia non sono sufficienti a tranquillizzarmi, pertanto chiedo all'onorevole rappresentante del Governo se è in grado di fornirci elementi di giudizio.

Si è intervenuti già con quattro provvedimenti. Questo è il quinto. Si intende con esso risolvere definitivamente la questione? Si creano con esso le condizioni perchè il trasferimento si completi, finalmente, a distanza di oltre venti anni dal primo provvedimento, oppure si tratta di uno di quei tanti provvedimenti, come dire, tampone, che non servono a risolvere completamente il problema?

Premesso questo, mi pare che, se gli importi sono congrui ai fini della soluzione del problema, la preoccupazione espressa dal collega Crollalanza relativamente alla riliquidazione del contributo non dovrebbe esistere. All'articolo 2 si prevede la riliquidazione del contributo solo per coloro i quali hanno ottenuto il contributo in base alla legge del 1966; si tratta, in effetti, delle ricostruzioni avvenute nell'ultimo periodo, per le quali era previsto un limite di spesa più basso di quello che si prevede con il disegno di legge in esame; cioè delle ultime opere, più onerose, che sono state effettuate. In questo senso la norma è opportuna, in quanto coloro che hanno usufruito dei contributi in base alle precedenti leggi hanno operato in una situazione economica non certo eguale a quella di partenza, ma certo non così pesante come quella di coloro che hanno invece operato successivamente, in base alla legge del 1966.

A me pare, in conclusione, che tenendo conto dell'entità della ricostruzione, nonchè del potenziale economico del proprietario, si possa lasciare la norma che consente agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici di concedere i contributi entro questo ambito...

CROLLALANZA. Non ho chiesto di eliminare la norma. Ho chiesto soltanto

che si accerti se si tratta di opere già completate nel limite dei contributi già previsti, nel qual caso non vi sarebbe motivo di concedere il maggior contributo.

MADERCHI. Poichè si fa riferimento alla legge del 1966, si riconosce implicitamente che quella legge era inadeguata.

PRESIDENTE. È stato giustamente osservato che questo provvedimento dovrebbe mettere la parola fine al problema del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini. Il disegno di legge ha calcolato una spesa di 5 miliardi per realizzare il completamento di tale trasferimento. C'è però da tenere presente che l'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati aggrava la spesa, poichè è da prevedere che tutti coloro che hanno completato o hanno in corso di completamento la ricostruzione, avendo avuto il contributo secondo la legge del 1966, chiederanno l'integrazione del contributo stesso.

SANTI, *relatore alla Commissione*. È vero che l'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati, il quale prevede la riliquidazione del contributo già concesso, comporta un aumento della spesa; ma a copertura di tale aumento è stato portato, con l'articolo 6, a 5 miliardi lo stanziamento complessivo, che era previsto in 3 miliardi nel testo originario.

SAMMARTINO. Mi dichiaro favorevole al provvedimento in esame; solo, vorrei ricordare agli onorevoli Commissari, ed in particolare al rappresentante del Governo che, purtroppo, non sono solamente due, Gairo ed Osini, i comuni che, a seguito di calamità naturali, devono completare il trasferimento dei propri abitati.

Ha fatto benissimo il Governo a prendere questa iniziativa a favore dei due Comuni sardi, ma uguale provvedimento credo che dovrebbe essere preso per circa altri 2.000 comuni italiani.

Chiedo dunque al Governo di fornire alla Commissione un quadro preciso dei trasfe-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

rimenti degli abitati in tutto il territorio nazionale.

S A M O N A . Qualche brevissima considerazione per mettere in evidenza lo stillicidio, vorrei dire, con il quale, anno per anno, si spendono miliardi di lire a favore di comuni colpiti da mareggiate o alluvioni senza con questo arrivare ad alcun risultato.

Le somme a disposizione, infatti, non si sa mai chiaramente come devono essere ripartite e da questo deriva tutta una serie di complicazioni che porta a risultati quasi sempre negativi per gli interessati.

Anche il provvedimento in esame non sfugge a questa regola e, a mio avviso, se si vuole eliminare questo grave inconveniente bisognerebbe rivedere lo scaglionamento dei pagamenti di cui al terzo comma dell'articolo 6. È proprio questo, infatti, a produrre enormi ritardi se non addirittura la stasi nelle opere da eseguire per l'inevitabile lievitazione dei costi che si verifica, soprattutto nelle ultime annualità. Con questo non voglio dire di essere contrario al provvedimento in esame; solo ribadisco che esso, così come è formulato, permetterà una realizzazione solo parziale dei lavori previsti.

Dovremmo invece cercare, onorevole rappresentante del Governo, di arrivare ad un realizzo globale in breve tempo; questo è il sistema per sanare efficacemente certe situazioni e lo stesso caso del Vajont lo ha dimostrato.

A V E Z Z A N O C O M E S . A nome del Gruppo cui appartengo dichiaro di non oppormi all'ulteriore corso del provvedimento che, c'è da augurarselo, permetterà finalmente il completamento di urgenti opere di risanamento. In proposito, però, sarei grato al rappresentante del Governo se volesse rassicurare la Commissione dicendo chiaramente che si tratta dell'ultimo stanziamento per il trasferimento di Gairo ed Osini.

In particolare, per quanto riguarda il disposto dell'articolo 2, devo dire che a me

pare sostanzialmente giusto; tutti i proprietari che hanno usufruito della legge 31 dicembre 1966, n. 952, se hanno avuto due milioni e mezzo o tre, con la lievitazione dei prezzi che nel frattempo si è verificata avranno certamente finito con lo spendere di più. Queste valutazioni vengono compiute dagli uffici del genio civile e ritengo che dobbiamo avere piena fiducia nell'opera di questi uffici.

Concludo pertanto ribadendo il mio voto favorevole al provvedimento.

C R O L L A L A N Z A . In relazione alle considerazioni poc'anzi svolte dal senatore Sammartino vorrei ricordare che, qualche anno fa, il Ministero dei lavori pubblici pubblicò interessanti dati statistici relativi al numero dei comuni italiani da trasferire, nonché al numero delle frane verificatesi nelle varie regioni.

Non sarebbe male avere tali dati aggiornati, che servirebbero a darci un quadro panoramico della situazione nel Paese.

A V E Z Z A N O C O M E S . Ricordo che un'uguale richiesta venne da noi avanzata quando prendemmo in esame il provvedimento a favore di Avezzano.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero far notare agli onorevoli senatori che, nel corso della discussione alla Camera dei deputati, il testo originario del disegno di legge è stato modificato per quanto riguarda la riliquidazione del contributo a coloro i quali ne avevano già usufruito in base alla legge n. 952 del dicembre 1966, nonché per quanto attiene allo stanziamento globale che è stato portato da tre a cinque miliardi.

L'articolo 6 stabilisce infatti che è autorizzata la spesa complessiva di lire 5 miliardi e che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di tale somma.

I relativi pagamenti saranno regolati in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976 e con questo stanziamento si provvederà a completare del tutto il trasferimento dei due abitati in oggetto, almeno allo stato attuale dei costi. Contro i tre milioni e mezzo per alloggio, infatti, siamo ora arrivati a 7 milioni e con questa cifra dovrebbe essere possibile il completamento delle opere soddisfacendo le attese di tutti gli interessati.

Quanto al passato, infatti, l'impossibilità di realizzare completamente il trasferimento dei due Comuni è da addebitare al fatto che i tre milioni e mezzo per ogni alloggio si sono dimostrati immediatamente del tutto insufficienti, tanto è vero che l'appalto-concorso, indetto dallo Stato per la costruzione di 300 alloggi, è andato deserto.

**S A M O N À**. In proposito c'è da dire, onorevole Sottosegretario, che le aste indette dallo Stato vanno deserte anche perchè le ditte o le persone che hanno assunto l'appalto vengono pagate con ritardi di 3 o di 5 anni.

Sarà difficile, a mio avviso, trovare ditte appaltatrici disposte ad affrontare per intero l'esecuzione delle opere. Fino alla concorrenza del primo miliardo andranno avanti, ma poi ho l'impressione che non proseguiranno. Potrei, comunque, sbagliare.

**L A P E N N A**, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo potrebbe essere delegato ad autorizzare gli Istituti autonomi delle case popolari competenti territorialmente ad impegnare anticipatamente i fondi occorrenti per la costruzione di alloggi.

**M A D E R C H I**. Raccomandiamo al Governo che si avvalga dei poteri che ha per agire in tal senso.

**L A P E N N A**, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In conclusione, per i motivi detti e pur tenendo presenti le considerazioni che ci porterebbero ad un miglio-

ramento delle norme, ritengo che convenga approvare il disegno di legge.

Circa la richiesta del senatore Sammartino, mi impegno a fornire, in una delle prossime riunioni della Commissione, una dettagliata relazione su tutti i trasferimenti di abitati nel territorio nazionale.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) già intrapreso in applicazione delle leggi 9 luglio 1908, n. 445; 10 gennaio 1952, n. 9; 28 gennaio 1960, n. 31, e 31 ottobre 1966, n. 952, il limite del contributo di cui all'articolo 1, lettera i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue:

« La spesa complessiva ammissibile al contributo, per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare la somma di lire 7.000.000 ».

Entro il limite di tale importo è fissata la spesa oltre la quale deve essere effettuato il versamento in un'unica soluzione di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952.

Il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna può corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni, sulla somma presumibilmente dovuta per il contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso.

(È approvato).

#### Art. 2.

I proprietari che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno fruito della concessione del contributo statale a norma della legge 31 ottobre 1966, n. 952, hanno diritto ad ottenere la riliquidazione del contributo fino a compensare, entro il nuovo limite massimo previsto dall'articolo precedente, la dif-

ferenza in più del costo di costruzione da accertarsi dall'ufficio del genio civile.

*(È approvato).*

Art. 3.

I contributi di cui all'articolo 1, lettera *i*), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, possono essere concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire in altro comune le unità immobiliari distrutte, purchè nell'ambito del territorio della Regione Sardegna.

*(È approvato).*

Art. 4.

I capi famiglia, di cui all'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445, possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi indicati nel primo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952, a condizione che rinuncino all'area ad essi assegnata nell'ambito del piano di trasferimento e dopo che gli aventi diritto alla concessione dei contributi per la ricostruzione di fabbricati di loro proprietà abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952.

Le aree che, rimaste libere per effetto della rinuncia degli assegnatari proprietari o capi famiglia, non vengono assegnate ad altri aventi diritto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, passano a far parte del patrimonio comunale.

*(È approvato).*

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire i lavori di sistemazione e di consolidamento di aree, anche mediante opere di carattere idraulico, di ristrutturazione e sistemazione di alloggi già costruiti a carico dello Stato e di costruzione di nuovi alloggi e opere infrastrutturali, che si rendano necessari per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini.

Per la progettazione delle opere di cui al comma precedente, il provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna può avvalersi di liberi professionisti. La spesa relativa grava sugli stanziamenti previsti per l'esecuzione di opere.

*(È approvato).*

Art. 6.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 5 miliardi.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente comma.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976.

*(È approvato).*

Art. 7.

All'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,45.*